

AVIS REGIONALE VALLE D'AOSTA

Serata di formazione – 31 ottobre 2013

Organizzata in collaborazione e con il supporto del Comando Regionale della Guardia di Finanza della Valle d'Aosta.

Il **Tenente Leonardo Dirella** ci accompagnerà nell'approfondimento:

- della responsabilità personale del Presidente,
- della tenuta dei libri contabili,
- della predisposizione dei rendiconti finanziari.

Il quadro normativo di riferimento

Normativa sul volontariato

- Legge 266 - 11 agosto 1991
 - Legge quadro sul volontariato
- D.M. - 14 febbraio 1992
 - Obbligo alle Organizzazioni di volontariato di assicurare i propri aderenti
- D. Lgs 460 - 4 dicembre 1997
 - Disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
- L. R. 16 – 22 luglio 2005
 - Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale

Normativa specifica per i donatori di sangue

- L. 219 – 21 ottobre 2005
 - Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione degli emoderivati
- L. R. 41 – 23 novembre 2009
 - Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione di emoderivati
- **Disposizioni interne**
 - Statuto associativo
 - Regolamento di attuazione dello Statuto
 - Linee guida nazionali

O.N.L.U.S.

Decreto Legislativo 460 del 4 dicembre 1997

Articolo 10 - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Comma 1 - Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. ...

Comma 8 - Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Scritture contabili - 1

Articolo 25 - Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

"Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
 - a) in relazione all'attività complessivamente svolta, **redigere** scritture contabili **cronologiche e sistematiche** atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e **rappresentare adeguatamente in apposito documento**, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, **distinguendo** le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di **conservare** le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22;

Scritture contabili - 2

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del **libro giornale e del libro degli inventari**, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

"Art. 2216 (Contenuto del libro giornale). – ***(Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa).***)

4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

ART. 17 REGOLAMENTO

- c.1 L'AVIS Nazionale deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.
- c.2 Tutte le operazioni relative all'amministrazione della Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e **supportate da idonea documentazione.**
- c.3 I rapporti di conto corrente e di deposito di denaro, bancari o postali e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Comitato Esecutivo.
- c.4 Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Nazionale è tenuto - per il tramite del Tesoriere - a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.

Rendiconto finanziario - 1

La Legge 266/91 (art.3, comma 3) stabilisce che nell'Atto costitutivo o nello Statuto delle Organizzazioni di Volontariato devono essere previsti:

- l'obbligo di formazione del bilancio;
- le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea degli aderenti.

La norma non indica schemi precostituiti ma si limita a richiedere che dal bilancio risultino i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Tale documento, oltre ad essere obbligatorio per legge, risponde all'esigenza di trasparenza e di pubblicità nei confronti di tutti i soggetti che vengono a vario titolo in contatto con l'organizzazione, **è il principale strumento per dimostrare l'attività svolta** ed è necessario perché l'organizzazione possa mantenere la qualifica di Ente non commerciale e godere delle agevolazioni fiscali previste.

Rendiconto finanziario - 2

Il **bilancio** va approvato dall'Assemblea nei tempi previsti dallo Statuto e pertanto va necessariamente accompagnato da copia del verbale di approvazione da parte della Assemblea, datato e sottoscritto dal legale rappresentante.

Il rendiconto economico andrà accompagnato da una relazione o da una rendicontazione sociale.

Numerose previsioni normative, quali ad esempio, gli obblighi di rendicontazione dell'utilizzo dei fondi del cinque per mille, richiedono che il rendiconto economico sia affiancato e integrato con una rendicontazione sociale.

Attraverso tale documento l'organizzazione potrà fornire indicazioni utili al fine di:

- Evidenziare i tratti essenziali del servizio "istituzionale" svolto;
- Analizzare sommariamente la capacità di lavoro in rete sul territorio;
- Mostrare l'impegno per sostenere e valorizzare il patrimonio umano, quale risorsa prioritaria, coinvolto nell'organizzazione: volontari, dirigenti e sostenitori.

Rendiconto finanziario - 3

Si ricorda, infine, anche **l'obbligo di tenere separati i rendiconti delle singole raccolte pubbliche di fondi**, imposto dall'art. 8 del D.lgs 460/97. La somma dei risultati delle singole raccolte fondi andrà naturalmente a costituire la più ampia voce di bilancio "raccolte fondi".

Riepilogando

Al bilancio dell'Organizzazione di Volontariato vanno sempre allegati :

- Il Verbale di approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea dei Soci;
- La Relazione Sociale;
- Gli eventuali rendiconti e relazioni illustrative delle singole raccolte fondi effettuate;
- L'eventuale rendiconto della destinazione del *cinque per mille* ricevuto.

Fonti

- Le norme citate sono reperibili sul sito dell'Avis Regionale Valle d'Aosta
- www.avis.vda.it/normativa

E sul sito :

- www.avis.it/chi_siamo = Statuto, Regolamento e Linee guida

Come di consueto la segreteria della Sede regionale è a disposizione per rispondere alle richieste di chiarimenti in merito agli argomenti che sono stati affrontati.